

STATUTO ASSOCIAZIONE MICCE APS

PREMESSA

L'ASSOCIAZIONE MICCE APS NASCE PER OFFRIRE UNA NUOVA VISIONE DELL'INTERCULTURALITÀ SOPRATTUTTO ATTRAVERSO PRATICHE ARTISTICHE, PROMOZIONE, PRODUZIONE, DIVULGAZIONE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO, AGLI AMBITI DELL'ARTE IN GENERE, DELLA FORMAZIONE, DELLA SOCIALITÀ, PARTECIPAZIONE E CITTADINANZA ATTIVA E UNA ATTENZIONE PARTICOLARE ALLE NECESSITÀ DI ACCESSO, EQUITÀ DI OPPORTUNITÀ, RAPPRESENTANZA E RAPPRESENTAZIONE DELLE PERSONE STRUTTURALMENTE MENO AVVANTAGGIATE.

MICCE VUOLE ESSERE UN CONTENITORE CHE SOSTENGA LA PROSECUZIONE DI QUESTE PROGETTUALITÀ DI FATTORIA VITTADINI E CHE OSPITI ALTRE E NUOVE ESPERIENZE ARTISTICHE E CULTURALI LEGATE AL TEMA DELL'INTERCULTURALITÀ TRA CUI LA CREAZIONE DI UNA COMPAGNIA DI DANZA E ARTI PERFORMATIVE CON RESPIRO NAZIONALE E INTERNAZIONALE CHE SIA COSTITUITA DA MIGRANTI, RICHIEDENTI ASILO, SECONDE GENERAZIONI E ITALIANI CON L'OBIETTIVO DI PROFESSIONALIZZARE IL GRUPPO NEL CAMPO DELLA DANZA E DELLE ARTI PERFORMATIVE, ANCHE IN UN'INNOVATIVA PRATICA *PEER TO PEER*, SOVVERTENDO L'AUTOMATISMO CHE SIA SEMPRE E SOLO L'ESPOLENTE DELLA CULTURA LEGATA AL TERRITORIO AD ESSERE CHI INSEGNA E DIRIGE IL PROCESSO.

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Art. 1

L'Associazione "MICCE APS", (di seguito denominato Associazione nel presente testo) associazione di promozione sociale costituito in data 07/02/2021 con sede legale nel Comune di Bologna, ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e nel rispetto della Costituzione, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico ed ha durata illimitata.

Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati e delle associate non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 2

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di promuovere socialità, mutualismo e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità.

Sono attività prioritarie dell'Associazione dirette agli associati e alle associate, loro famigliari e terzi/e: le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

In particolare, l'associazione si propone di realizzare la promozione di attività culturali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo rassegne, spettacoli, mostre, eventi culturali, eventi musicali, di musica dal vivo, di teatro, danza, arti visive, circo e non solo, volti ad un approccio interculturale, con un forte accento sull'accessibilità. MICCE promuove un approccio di abbattimento delle continue e non sempre visibili barriere di accesso di infinite nature presenti nei settori di arte, cultura, socialità e non solo, e di superamento totale di esclusione ed esclusività, necessario per la costruzione di contesti interculturali non discriminanti. MICCE ha l'obiettivo altresì di farsi promotrice di diversi percorsi formativi nel campo dell'arte, della cultura e dell'inclusione sul territorio sia cittadino che regionale.

MICCE vuole essere un modello positivo di non-esclusione che aiuta a sovvertire l'idea di fragilità sociale permanente, irreversibile, indiscutibile, e offre ad altre persone che si trovano momentaneamente in situazione di "fragilità", un modello positivo da emulare, che aiuta a credere maggiormente nel sistema-città e costruisce una pratica di fiducia nei confronti dei luoghi e degli abitanti.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti civili e contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'associazione.

L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art.85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Art.3

Oltre alle attività di interesse generale L'Associazione può svolgere, ai sensi della normativa vigente, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali.

Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci/e.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dal D.Lgs. n.117/2017.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi associativi, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune e ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, sempre nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati/e e dalle proprie associate; potrà inoltre avvalersi, solo quando sarà necessario per il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati e alle proprie associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

L'attività dei volontari e delle volontarie non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari e alle volontarie possono solo essere rimborsate dal Circolo/Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I SOCI E LE SOCIE

Art. 5

Il numero dei soci e delle socie è illimitato.

Possono essere associati/e dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. I minorenni e le minorenni lo possono nei modi e termini di legge.

Possono, altresì, essere associati altri Enti del Terzo Settore e gli enti non aventi scopo di lucro purché in numero non superiore al cinquanta per cento del numero di Associazioni di Promozione Sociale.

Può diventare socio/a chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e di tutte le associate.

Art. 6

Chi intende essere ammesso/a come socio/a dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio/a presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 7

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione verificando che l'aspirante socio/a abbia i requisiti di cui all'art.6.

All'atto di accettazione della domanda, una volta effettuato il versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio/a a partire da tale momento.

La comunicazione di accettazione a socio/a è assolta con la consegna della tessera sociale.

Sarà cura del Consiglio Direttivo aggiornarsi, alla prima riunione utile, sui nuovi ingressi verificando la corretta annotazione del loro nominativo nel libro Soci e Socie.

Nel caso di diniego il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni, all'interessato/a, il/la quale, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'organo di garanzia dell'associazione se nominato, in mancanza la decisione sul ricorso è rimessa all'Assemblea dei Soci e delle Socie.

Art. 8

I soci e le socie hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché a frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;
- partecipare alla vita associativa esprimendo, se maggiorenne, il proprio voto a partire dall'acquisizione della qualifica di associato/a in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti, alla elezione degli organi direttivi dell'Associazione e all'approvazione dei rendiconti annuali. Per gli/le associati/e minori di età, il diritto di votare in Assemblea solo per atti che non possano comportare una responsabilità per gli/le stessi/e anche di natura patrimoniale è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai/lle loro esercenti la responsabilità genitoriale.
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai/lle loro legali rappresentanti o mandatari. Gli associati e le associate minorenni acquisiranno al compimento della maggiore età il diritto a essere candidati/e a una carica elettiva dell'Associazione.
- prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione

amministrativa relativa la gestione dell'Associazione previa richiesta scritta rivolta all'Organo che ne cura la tenuta, con un preavviso di almeno 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione della vita associativa, durante gli orari indicati dall'Associazione stessa.

Art. 9

I soci e le socie sono tenuti/e a:

- rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede;
- versare alle scadenze stabilite la quota sociale annuale decisa dal Consiglio Direttivo;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei/lle soci/e.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

In mancanza di Regolamento sul tesseramento si fa riferimento al Regolamento del Comitato ARCI APS territoriale.

Art. 10

La qualifica di socio/a si perde per:

- decesso o estinzione della persona giuridica/ente;
- mancato pagamento della quota sociale nei termini prescritti dal Regolamento;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- espulsione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato/a senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci/e.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio o della socia, in base alla gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, il rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o l'espulsione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
- arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi/e in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottare condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto.

Art. 12

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 11 dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorso all'organismo di garanzia dell'Associazione, se nominato, in mancanza il ricorso va presentato al Presidente che lo porta all'attenzione della prima Assemblea utile che decide nel merito.

Nell'attesa della decisione sul ricorso il provvedimento è ritenuto in vigore a tutti gli effetti.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art. 13

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività:

- a) dalle quote di iscrizione;
- b) dai contributi associativi;
- c) dalle cessioni di beni e servizi agli/le associati/e e a terzi/e, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di credito
- e) da elargizioni e donazioni;
- f) da erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- g) da entrate da convenzioni;
- h) da erogazioni liberali degli/le associati/e e di terzi/e;
- i) da entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- j) rendite patrimoniali;
- k) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore.

Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati e le associate durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 14

L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio, redatto secondo le disposizioni di legge, all'assemblea dei soci e delle socie entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

Art. 15

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, potrà essere accantonato in parte ad un fondo di riserva, il rimanente sarà utilizzato senza particolari vincoli di destinazione per le finalità istituzionali. L'utilizzo del fondo di riserva o di qualsivoglia accantonamento è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci e delle socie e comunque destinato a perseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire a chiunque, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,

nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ORGANI SOCIALI

Art. 16

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci e delle socie;
- il Consiglio Direttivo;
- La/il Presidente.

È organo di garanzia:

- l'Organo di controllo o il/la Revisore/a legale nei casi previsti per legge

Art. 17

L'assemblea generale dei soci e delle socie è il massimo organo deliberativo dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci e tutte le socie.

Hanno diritto di voto i/le soci/e iscritti da almeno un mese nel libro soci/e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale entro i termini prescritti.

Art. 18

Le riunioni dell'Assemblea sono convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima e contestualmente mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail, telefono ecc.).

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale precedente.

L'Assemblea, inoltre, si riunisce tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei/le soci/e aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione. Se gli/le amministratori/trici non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dalla o dal presidente del Comitato ARCI APS Territoriale di riferimento.

Art. 19

L'Assemblea, salvo quanto previsto agli articoli 20 e 31, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/le soci/e con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/le intervenuti/e e delibera a maggioranza dei voti dei/le presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio/a può rappresentare in assemblea, con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione, non più di un socio/e.

Art. 20

Le delibere volte a modificare il presente statuto dovranno essere adottate da un'Assemblea per la cui validità sarà necessaria la presenza, personale o a mezzo delega, della metà più uno degli/le associati/e e il voto favorevole dei 3/5 dei/le presenti.

Per deliberare la trasformazione, la scissione, la fusione e lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole dei/le 3/4 dei soci/e.

Art. 21

L'assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o da un/a socio/a eletto/a dall'assemblea stessa. Il/la presidente dell'assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/le soci/e presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo diversa decisione deliberata dall'Assemblea a maggioranza e secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i/le componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali dell'assemblea a cura del/la segretario/a che li firma insieme al/la presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci e delle socie per la consultazione.

È ammesso lo svolgimento dell'Assemblea da remoto, in videoconferenza o teleconferenza, ovvero l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, purché sia possibile verificare l'identità del/la socio/a che partecipa e vota.

Art. 22

L'Assemblea dei soci e delle socie, convocata nei termini di cui al primo comma dell'art. 18 ha, in particolare, i seguenti compiti:

- approva le linee generali del programma di attività e di indirizzo attinenti alla gestione sociale;
- approva il bilancio consuntivo ai sensi della normativa vigente, il cui prospetto deve essere allegato al libro verbali;
- delibera sulla previsione e programmazione economica annuale;
- elegge e revoca i/le componenti degli organi sociali;
- al termine del mandato o in seguito alle sue dimissioni o decadenza, elegge il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei suoi componenti;
- nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini e approvi il Regolamento elettorale predisposto dal Consiglio Direttivo uscente;
- elegge e revoca i/le componenti degli organismi di controllo e garanzia;
- nomina e revoca l'organo di controllo o il/la revisore/a legale nei casi previsti per legge;
- approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla determinazione della quota associativa annuale su indicazione del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei/le componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, in fase di ricorso, sulle ammissioni e sulle esclusioni dei/le soci/e;
- delibera sulle modifiche al presente statuto con le maggioranze previste dall'art. 20.
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, è eletto dall'Assemblea dei soci e delle socie tra i/le soci/e maggiorenni che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile e dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di soci e socie non inferiore a tre e non superiore a 13.

Tutti i consiglieri e le consigliere sono rieleggibili.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria anche di non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- la/il Presidente: Convoca e presiede il Consiglio;
- la/il Vicepresidente (nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno) : coadiuva la/il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi/a, ne assume le mansioni;
- il/la Segretario/a (nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno): cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con la/il Presidente;
- il/la Tesoriere/a (nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno) : tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i/le suoi/e componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 26

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo nei modi previsti dalla normativa vigente;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare sulle richieste di ammissione a socio/a, ovvero ratificare le nuove adesioni nel caso in cui sia stato delegato, con apposita delibera, uno/a o più consiglieri/e;
- proporre all'Assemblea dei/le soci/e la determinazione della quota associativa annuale e stabilire i termini entro cui deve essere versata;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/le soci/e, di cui all'art.11;
- predisporre il Regolamento elettorale e gli altri eventuali Regolamenti da approvare in Assemblea;
- individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dell'assemblea dei soci e delle socie;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;

- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli/lle amministratori/trici è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai/lle terzi/e se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore una volta istituito o se non si prova che i/lle terzi/e ne erano a conoscenza.

Art. 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del/la Presidente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità ed almeno tre volte all'anno.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei/lle Consiglieri/e.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nel caso di un Consiglio Direttivo composto di soli tre Consiglieri occorre che siano tutti presenti per la validità della seduta.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'interessato, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il/la Presidente, o in sua vece il/la Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei/lle suoi/sue componenti.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei/lle Consiglieri/e.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando vertono su comportamenti personali dei consiglieri o quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato agli atti nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei Soci e delle Socie che richiedano di consultarlo.

È ammesso lo svolgimento del Consiglio Direttivo da remoto, in videoconferenza o teleconferenza, ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del/la consigliere/a che partecipa e vota.

Art. 28

I Consiglieri e le Consigliere sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei/lle componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i/lle primi/e tra i/lle non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci e delle socie utile provvede a reintegrare i/lle componenti del Consiglio decaduti/e; i/lle nuovi/e eletti/e rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei/lle componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

In tal caso, il/la Presidente uscente è tenuto/a a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Art. 29

Il/la Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, presiede l'Assemblea dei soci e delle socie e il Consiglio Direttivo. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.

In caso di assenza o di impedimento del/la Presidente tutte le sue mansioni spettano al/la Vicepresidente, se nominato, ovvero al consigliere anziano.

ORGANO DI GARANZIA

Art. 30

E' organo di garanzia e controllo:

- l'Organo di controllo o il/la Revisore/a legale nei casi previsti per legge
L'Associazione, nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge dovrà dotarsi dell'Organo di Controllo o di un/a Revisore/a Legale ai sensi della normativa vigente.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 31

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa con il voto favorevole dei 3/4 dei/le soci/e, in regola con le norme sul tesseramento.

In caso di estinzione o di scioglimento del Circolo/Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ente preposto per legge e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe procedendo alla nomina di uno/a o più liquidatori/trici, scelti/e preferibilmente tra i soci e le socie, che ne stabiliranno le modalità.

È in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci e le socie del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

Per quanto non previsto dallo Statuto o dai regolamenti interni, decide l'Assemblea a norma del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle leggi vigenti

La Presidente



La Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE-UFFICIO DI BOLOGNA 2
Registrato il ...01/06/2022... Serie 3... al n. 1385
pagato €
(euro)



